

ALLEGATO "A" ALLA DH27/145 DEL 22/07/2013

# "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI"

DELLE MISURE A INVESTIMENTO

PSR 2007-2013 ABRUZZO

MISURA 216


"SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI "



Titolo documento	Area Operativa
PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo  Manuale delle Procedure e dei Controlli Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi"	


Prima approvazione	Data	Numero
Provvedimento regionale	22/07/2013	DH 27/145

Revisione N.	Data	Numero



## Indice

<b>1. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>5</b>
<b>2. COMPETENZE</b>	<b>9</b>
2.1. Organismi responsabili	9
2.2. Autorità di Gestione (AdG)	9
2.3. Organismo Pagatore (OP)	10
2.4. Organismo di Certificazione	10
2.5. Competenze	10
<b>3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'</b>	<b>12</b>
<b>4. PROCEDURE GENERALI</b>	<b>12</b>
4.1. Il fascicolo aziendale	12
4.1.1. Il fascicolo aziendale	12
4.1.2. Modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale	13
4.1.3. I controlli sul fascicolo aziendale	13
4.2. Bando per la presentazione delle domande di aiuto	14
4.3. Presentazione delle Domande	15
4.3.1. Presentazione delle domande di aiuto e documentazione richiesta	15
4.3.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta	15
4.3.3. Gestione varianti, proroghe, rinunce, cambi beneficiario, errori palesi, forza maggiore, ecc	16
4.3.3.1. Varianti in corso d'opera	16
4.3.3.2. Proroghe	16
4.3.3.3. Recesso dagli impegni assunti e cause forza maggiore	17
4.3.3.4. Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario	17
4.3.3.5. Errori palesi o sanabili	19
<b>5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>18</b>
5.1. Ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande di aiuto e di pagamento	18
5.2. Istruttoria delle domande di aiuto	19
5.2.1. Controllo di ricevibilità della domanda di aiuto	19
5.2.2. Costituzione del fascicolo dell'operazione	19
5.2.3. Controllo di ammissibilità della domanda di aiuto	20
Formulazione delle graduatorie	20
5.2.4. Provvedimento individuale di concessione del finanziamento	21
5.3. Verifica dei dati dichiarati dal richiedente	22
5.4. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	22
5.4.1. Operazioni realizzate da privati	23
5.5. Istruttoria delle domande di pagamento	23
5.5.1. Controlli amministrativi sulle domande di anticipo	23
5.5.2. Gestione delle polizze fideiussorie	24



5.5.3.	Controlli amministrativi sulle domande di acconto	24
5.5.4.	Controlli amministrativi sulle domande di saldo	24
5.5.5.	La visita in situ	24
<b>6.</b>	<b>CONTROLLI IN LOCO</b>	<b>24</b>
6.1.	Analisi del rischio	24
6.2.	Elementi e modalità del controllo	25
<b>7.</b>	<b>ESITO DEI CONTROLLI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO</b>	<b>25</b>
7.1.	Calcolo della spesa ammissibile a seguito dei controlli amministrativi e in loco	25
7.2.	Riduzioni ed esclusioni	25
7.3.	Sanzioni	26
7.3.1.	Ripetizione dell'indebito	26
7.3.2.	Procedura di registrazione debiti	27
7.3.3.	Gestione certificazioni antimafia	27
<b>8.</b>	<b>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	<b>28</b>
8.1.	Formazione degli elenchi di liquidazione	28
8.2.	La procedura di gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento	28
<b>9.</b>	<b>CONTROLLI EX-POST</b>	<b>28</b>
9.1.	Analisi del rischio	28
9.2.	Elementi e modalità del controllo	28
9.3.	Esito del controllo ed applicazione riduzioni e/o osservazioni delle domande di pagamento	29
<b>10.</b>	<b>RICORSI</b>	<b>29</b>
<b>11.</b>	<b>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b>	<b>29</b>
<b>12.</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>29</b>
<b>13.</b>	<b>AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE</b>	<b>29</b>
<b>14.</b>	<b>NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>30</b>
14.1.	Modalità di pagamento	30
14.2.	Decorrenza per l'ammissibilità delle spese	31
14.3.	Tempi di esecuzione	31
14.4.	Parziale esecuzione dei lavori	31



## INTRODUZIONE

Il presente manuale, ai fini dell'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, definisce le condizioni e le responsabilità, le modalità per la gestione delle procedure e dei controlli nonché il sistema di irrogazione delle sanzioni.

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

#### NORMATIVA COMUNITARIA

**Reg. (CE) n. 1698/2005** – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

**Reg. (CE) n. 1975/2006** – Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 per l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;

**Reg. (CE) n. 65/2011** – che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

**Reg. (CE) n. 1396/2007** – recante rettifica del regolamento (CE) n. 1975/2006

**Reg. (CE) n. 1974/2006** – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

**Reg. (CE) n. 885/2006** - Modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;

**Reg. (CE) n. 883/2006** - Modalità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

**Reg. (CE) n. 1290/2005** – Finanziamento della Politica Agraria Comune;

**Reg. (CE) n. 1848/2006** – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;

**Reg (CE) 1680/1994** - Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.

**Reg (CE) 2035/2005** - Che modifica il regolamento (CE) n. 1681/1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.

**Reg. (CE) n. 796/2004** – Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg. (CE) 1782/2003;

**Reg. (CE) n. 118/2004** – Modifica del Reg. (CE) 2419/2001

**Reg. (CE) n. 1783/2003** – Modifica del Reg. (CE) 1257/1999;

**Reg. (CE) n. 1782/2003** – Norme comuni ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agraria Comune;

**Reg. (CE) n. 445/2002** modificato dal Reg. (CE) 963/2003 - Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1257/99;



**Reg. (CE) n. 2419/2001 e successive modifiche** – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo Reg. (CE) 3508/1992;

**Reg. (CE) n. 3887/1992 e successive modifiche** – Modalità di applicazione del Reg. (CE) 3508/1992;

**Reg. (CE) n. 3508/1992 e successive modifiche** – Istituzione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

**Reg. (CE) n. 363/2009** - che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**Reg. (CE) n. 380/2009** - che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio.

**Reg. (CE) n. 73/2009** - che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

**Reg. (CE) n. 74/2009** - che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

**Reg. (CE) n. 1122/2009** - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

**Decisione del Consiglio 2009/61/CE** - recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

**Decisione della Commissione Europea C (2008) n. 701** del 15/02/2008 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo;

**Decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10341** del 17/12/2009 con cui è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo.

## **NORMATIVA NAZIONALE**

**Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99** - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

**2000/c/28/02** – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;

**VI-10535-99** – Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99;

**Legge 898/86** – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);

**Legge 689/81** - Modifiche al sistema penale;



**DPR 503/99** – Controlli automatici;

**Direttiva del Ministro ad AGEA** in tema di Sviluppo Rurale n. 5720 del 9/8/2001;

**D.M. 4 dicembre 2002** – Disposizioni attuative dell'art. 64 del Reg. (CE) n. 445/2002, recanti disposizioni sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEOGA;

**D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541** che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15/12/2005 - Regime di condizionalità.

**Linee guida MIPAAF del 18/11/2010, a sostituzione della precedente versione del 14/02/2008**, – "Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi".

**DM 22 dicembre 2009 n. 30125** pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

## **NORMATIVA AGEA**

**Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005** - Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori.

**Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007** - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

**Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008** - Sviluppo Rurale - Procedura registrazione debiti - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti

**Circolare 697/UM n. 18 del 19/03/2009** - Reg. (CE) 1698/2005 – Sviluppo Rurale Reg. (CE) 479/2008 - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti Procedura garanzie informatizzata.

**Manuale AGEA delle procedure e dei controlli** - versione 10.

## **NORMATIVA REGIONALE**

**Delibera di Giunta Regionale n. 217** del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

**Delibera di Giunta Regionale n. 518** del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo

**Delibera di Giunta Regionale n. 59** del 8 febbraio 2010 – Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125 relativamente alle misure di investimento.

## **NB:**

- l'aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente manuale;
- le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati nel presente manuale.



## 2. COMPETENZE

### 2.1. Organismi responsabili

Conformemente a quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (CE) n. 1698/2005 la Regione Abruzzo individua le seguenti autorità per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale:

- Autorità di Gestione, il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, è individuata nella "Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione"; il responsabile dell'Autorità di Gestione è il Direttore Regionale della Direzione.
- Organismo Pagatore, nel rispetto di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005, è rappresentato dall'AGEA.
- Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/2005 è rappresentato dalla Società Price Waterhouse che opera secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 885/2006 art.5.

### 2.2. Autorità di Gestione (AdG)

L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione del programma, oltre che della corretta gestione. Le funzioni dell'Autorità di Gestione sono le seguenti:

- Definire, in coerenza con i contenuti programmatici del PSR, le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati.
- Definire le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili con il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria, attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche idonee alle finalità di sorveglianza e valutazione del programma.
- Garantire che le informazioni verso i beneficiari, e qualsivoglia soggetto coinvolto nell'esecuzione degli interventi, descrivano chiaramente e adeguatamente gli obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti, sia in termini di gestione contabile che di realizzazione.
- Redigere e trasmettere annualmente alla Commissione la Relazione sullo stato di attuazione del programma di cui all'art. 82 del Reg. (CE) 1698/2005, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza.
- Garantire che gli obblighi in materia di pubblicità del programma di cui all'art. 76 del Reg. (CE) 1698/2005 vengano adeguatamente e tempestivamente osservati.
- Garantire che l'organismo pagatore venga informato relativamente ai progetti finanziati, alle procedure applicate e ai controlli effettuati, prima del pagamento. L'Autorità di Gestione è responsabile della corretta attuazione del programma anche nei casi in cui parte delle sue funzioni sono delegate ad altri soggetti.

Inoltre l'Autorità di Gestione è responsabile:

- dell'attivazione del Comitato di Sorveglianza del programma nel rispetto delle responsabilità e dei compiti ad esso assegnato e garantisce che allo stesso siano



fornite tutte le informazioni ed i documenti necessari all'esercizio delle sue funzioni.

- delle attività di valutazione, provvedendo all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post; verifica che le valutazioni siano conformi al Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione e che siano trasmesse alla competenti Autorità nazionali e alla Commissione Europea.

### 2.3. Organismo Pagatore (OP)

Le attività di competenza dell'Organismo Pagatore sono quelle previste dal Manuale delle Procedure dei Controlli di AGEA, e del "Protocollo d'Intesa" tra Regione Abruzzo ed AGEA del 26/02/2009.

### 2.4. Organismo di Certificazione

I compiti dell'Organismo di Certificazione, ai sensi del Reg. (CE) n°1698/2005 riguardano i seguenti aspetti:

- La certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore relativamente a veridicità, completezza e correttezza degli stessi.
- L'elaborazione della Relazione di Certificazione.
- La trasmissione alla Commissione, per il tramite degli organi statali, della relazione di certificazione.

### 2.5. Competenze

Tabella competenze, tratta dal protocollo d'intesa con AGEA

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI		REGIONE ABRUZZO	
		Autorità di Gestione	Organismo Pagatore Attività delegabile	Attività Delegata 2007	Attività delegata 2008/2013
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	X			
	Pubblicazione Bando di partecipazione	X			
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X			
RACCOLTA	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento		X	X	
	Gestione date di apertura e chiusura Bandi di presentazione domande di aiuto	X			
	Fissazione data ultima di presentazione domande di pagamento (da regolamento a partire dal 2008)		X	X	
	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale		X	X	
	Ricezione delle domande di aiuto	X			
	Ricezione delle domande di pagamento		X	X	
					X X



FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI			REGIONE ABRUZZO	
		Autorità di Gestione	Organismo Pagatore	Attività delegabile	Attività Delegata 2007	Attività delegata 2008/2013
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	<b>Presenza in carico delle domande:</b> Registrazione nel SIAN del numero di protocollo e della data	X				
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X			
	<b>Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi:</b> Controllo preliminare delle domande di aiuto, mediante il quale si individuano le domande ricevibili (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato della documentazione prevista etc) ed alla verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria, degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi.	X				
	<b>Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approvazione, entro i termini stabiliti: della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi;</li> <li>▪ dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.</li> </ul>	X				
	<b>Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse:</b> Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse (detti elenchi sono abitualmente pubblicati a mezzo di affissione all'apposito Albo)	X				
	<b>Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse:</b> Comunicazione formale dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto ammesse e non ammesse. Relativamente alle domande non ammesse, l'Autorità di Gestione stabilisce le forme e i tempi dell'eventuale riesame.	X				
	<b>Riesame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame:</b> In relazione alle domande di aiuto non ammesse, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall'Autorità di Gestione (l'esito delle determinazioni è comunicato agli interessati,).	X				



FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI			REGIONE ABRUZZO	
		Autorità di Gestione	Organismo Pagatore	Attività delegabile	Attività Delegata 2007	Attività delegata 2008/2013
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		X			
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X			
	Risoluzione delle anomalie		X	X	X	X
	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti al terzo comma dell'art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006, nei PSR e nei Bandi (comunicati dall'Autorità di Gestione all'Organismo pagatore)		X	X	X	X
	Controllo in situ laddove previsto		X	X	X	X
	Riesame domande in contenzioso amministrativo		X	X	X	X
CONTROLLI IN LOCO	Definizione criteri di estrazione del Campione		X			
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X				
	Estrazione del campione		X	X		
PAGAMENTO	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti		X	X	X	X
	Autorizzazione al pagamento: Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.		X	X	X	X
CONTROLLI EX-POST	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X			
	Definizione criteri di estrazione del Campione		X			
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X				
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Estrazione del campione		X	X		
	Esecuzione dei controlli in loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti		X	X	X	X
	Monitoraggio trimestrale	X				
	Relazione annuale	X				
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X			



### 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni, gli impegni e i requisiti di ammissibilità delle istanze, nonché i vincoli e le limitazioni, sono descritte dai bandi di attuazione delle singole Misure, in coerenza con il documento di programmazione e i criteri di selezione.

La domanda d'aiuto deve essere conforme con gli obiettivi delle misure attuative dei bandi di riferimento.

Gli investimenti devono essere eseguiti sul territorio regionale.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dai bandi regionali devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. A.C.I.U.2005.210 del 20/04/2005 "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – Elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" e successive integrazioni e variazioni.

Il richiedente deve essere soggetto affidabile ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006.

Il soggetto richiedente non è affidabile se nei suoi confronti, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013) è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

### 4. PROCEDURE GENERALI

Per l'attuazione delle misure del PSR sarà utilizzata la procedura a bando pubblico, ad eccezione degli interventi attuati direttamente dalla Regione con procedure di seguito esposte.

Nel documento "Criteri di Selezione", approvato dal Comitato di Sorveglianza, sono state predisposte delle schede per le singole misure ove si descrivono le modalità di valutazione e selezione delle domande di aiuto che si intendono applicare agli interventi/azioni da finanziare in attuazione del PSR. Le stesse modalità, elencate in questo documento sono declinate in forma più specifica nei singoli bandi che si predisporranno per l'attuazione delle singole misure.

L'esame, la valutazione e successiva selezione delle istanze presentate ai sensi dei bandi emanati in attuazione delle misure del PSR, vengono effettuati dai Servizi competenti della Direzione, che si possono avvalere anche di appositi nuclei di valutazione, interni all'Amministrazione Regionale o di enti strumentali ad essa collegati e formalmente individuati.

#### 4.1. Il fascicolo aziendale

##### 4.1.1. Il fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale, contenente tutti i dati e le informazioni idonei a rappresentare l'azienda agricola nella sua totalità, è finalizzato ad assicurare un processo di



semplificazione amministrativa per il produttore e di certezza documentale e qualità dei controlli per l'Amministrazione, in relazione ai diversi procedimenti amministrativi per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Il fascicolo del produttore deve contenere tutta la documentazione amministrativa atta a fornire la visione dell'intera azienda quale insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore e certificare il patrimonio produttivo globale dell'azienda agricola, ivi compresi gli elementi conoscitivi che consentono il controllo del rispetto della condizionalità.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra ditta e Pubblica Amministrazione.

Se il fascicolo aziendale risulta già costituito, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda di aiuto, la certificazione aggiornata.

#### **4.1.2. Modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale**

Le norme per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, sono riportate nelle Circolari ACIU.2005.210 e ACIU.2007.237 rispettivamente del 20/4/2005 e del 6/4/2007.

I soggetti che conferiscono al Centro Assistenza Agricola (CAA) il mandato scritto devono costituire il fascicolo presso il Centro Assistenza Agricola (CAA) stesso, con l'impegno a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili ad identificare l'agricoltore ed accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda e con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.

Presso il Centro Assistenza Agricola (CAA) sono rese disponibili le procedure del SIAN per l'acquisizione della documentazione e il controllo e la validazione dei dati.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al Centro Assistenza Agricola (CAA) devono costituire o aggiornare il fascicolo presso l'Organismo Pagatore AGEA o presso la Regione.

I soggetti che attribuiscono la detenzione del proprio fascicolo aziendale alla Regione sono tenuti a fornire alla Regione stessa informazioni e documenti completi e veritieri, utili ad identificare l'agricoltore ed ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda, e la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale

In tal caso le Regioni interessate dovranno provvedere alla archiviazione e protocollazione della documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, comunicando all'Organismo Pagatore il luogo ove tale documentazione è custodita.

Sono resi disponibili alle Regioni i servizi di costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale esposti nell'area riservata del portale SIAN.

#### **4.1.3. I controlli sul fascicolo aziendale**

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi.



Tali controlli sono propedeutici alla "validazione" del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie alla presentazione delle istanze riferite al richiedente.

Vengono eseguiti i seguenti principali controlli:

- verifica esistenza/congruenza dei dati anagrafici in anagrafe tributaria del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica presenza/validità documentazione obbligatoria;
- verifica presenza di riferimenti bancari/postali;
- verifica consistenza territoriale;
- controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta dichiarata rispetto alla superficie catastale di riferimento;
- verifica esistenza grafica della particella e dei corrispondenti tematismi su banca dati grafica:
  - individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
  - individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
  - individuazione grafica delle sovrapposizioni tra la superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi.

Sono inoltre effettuati i seguenti controlli:

- verifica della forma giuridica;
- verifica della forma di conduzione / manodopera;
- verifica della consistenza dei fabbricati.

#### **4.2. Bando per la presentazione delle domande di aiuto**

Prima di avviare la raccolta delle domande relative ad una misura del PSR la Direzione Politiche Agricole provvede all'approvazione e pubblicazione dei bandi, che definiscono:

- gli obiettivi della misura,
- i beneficiari,
- l'entità degli aiuti o contributi e le relative modalità di corresponsione,
- le operazioni ammissibili,
- le condizioni di ammissibilità ,
- i limiti e i divieti,
- la documentazione richiesta,
- la localizzazione geografica degli interventi,
- le priorità e i criteri di selezione,
- le procedure amministrative per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento,
- i controlli sulle domande di aiuto e di pagamento,
- le condizioni e le modalità per richiedere varianti e proroghe,



- gli impegni ed gli obblighi del beneficiario,
- le dotazioni finanziarie disponibili, con indicazione di eventuali riserve e priorità.

### **4.3. Presentazione delle Domande**

#### **4.3.1. Presentazione delle domande di aiuto e documentazione richiesta**

Le domande di aiuto devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) secondo quanto determinato dalle circolari di campagna dell'AGEA e conformemente a quanto stabilito dai bandi delle singole misure.

La domanda si intende presentata alla data in cui avviene il rilascio informatico della stessa.

La domanda cartacea, stampata e firmata dal richiedente ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, insieme alla documentazione specifica da allegare, deve essere presentata agli Uffici indicati dai bandi secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti nei bandi.

Il numero di domanda stampato sul modello cartaceo è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuare univocamente la domanda stessa.

La domanda cartacea di aiuto non presentata agli uffici nei termini e con le modalità previste nel bando verrà respinta e l'ufficio ne darà apposita comunicazione al richiedente.

Qualora le date di scadenza previste dai bandi ricadano di sabato o nei giorni festivi, queste vengono posposte al primo giorno lavorativo successivo la scadenza.

In ottemperanza all'art. 9 del citato DPR n. 503 del 01/12/1999, la predisposizione di un fascicolo aziendale validato dal beneficiario, attraverso la sottoscrizione di una "scheda fascicolo", è propedeutica alla presentazione di qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all'avvio di qualunque procedimento amministrativo.

Le domande devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti sul fascicolo stesso.

#### **4.3.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta**

Le domande di pagamento possono essere presentate esclusivamente dalle aziende che hanno avuto un provvedimento di concessione del finanziamento (vedi par 5.2.4.) e devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

La data di presentazione coincide con quella del rilascio informatico sul portale SIAN.

La copia cartacea della domanda di pagamento, debitamente firmata e corredata da tutta la documentazione richiesta così come stabilito nel bando o nell'atto di concessione del finanziamento, va inoltrata ai servizi di competenza entro i termini e con le modalità stabilite dai bandi.

Il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento rispetto a quanto indicato nel provvedimento di concessione, comporta l'assoggettamento alle sanzioni previste dalla DGR n. 59 del 8 febbraio 2010 – Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125 relativamente alle misure di investimento.



### **4.3.3. Gestione varianti, proroghe, rinunce, cambi beneficiario, errori palesi, forza maggiore, ecc**

#### **4.3.3.1. Varianti in corso d'opera**

I beneficiari potranno preventivamente richiedere ai servizi di competenza l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti ammessi a finanziamento, e comunque in ogni caso prima della domanda di pagamento in acconto o a saldo.

Si specifica che sono considerate varianti al progetto soltanto:

1. cambio di beneficiario;
2. cambio di sede dell'investimento;
3. modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;

La non ammissibilità della variante richiesta o la mancata presentazione della variante comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" e alle disposizioni contenute nei bandi.

I bandi delle singole misure indicano: le modalità ed i termini temporali per la presentazione della domanda di variante, la documentazione specifica da allegare e i servizi competenti a cui va richiesta la variante.

Le condizioni per l'autorizzazione della variante, sono:

- a) che non alteri le finalità delle condizioni di ammissibilità riportate nei bandi;
- b) che la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- c) che la variante non determini un riduzione del punteggio di priorità tale da collocare la domanda tra quelle non finanziate.

Non vengono considerate varianti al progetto originario gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori relativi ad aspetti di dettaglio e soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del costo dell'opera al netto della voce spese tecniche, salvo diverse disposizioni previste dai bandi. Le modifiche all'interno di tale soglia sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento e purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Per la categoria macchine, attrezzi e l'impiantistica non rappresenta, altresì, variante il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso.

In questi casi sarà sufficiente, anche in data successiva all'acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere valutata dal Servizio competente.

L'istruttoria della richiesta di variante dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione, salvo altre disposizioni dei bandi.

#### **4.3.3.2. Proroghe**

La Regione potrà, con atto formale del competente servizio, concedere motivate proroghe nei termini stabiliti dai bandi. In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, compatibilmente con i tempi massimi a disposizione per le liquidazioni.

Il mancato rispetto dei termini di proroga, comporta l'assoggettamento del beneficiario a quanto stabilito dalle disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" relativamente alle misure di investimento.

#### **4.3.3.3. Recesso dagli impegni assunti e cause forza maggiore**

Per recesso o rinuncia s'intende la rinuncia volontaria ad un impegno assunto in riferimento alla misura d'intervento per la quale è stata presentata una richiesta di contributo.

Il recesso, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

In caso di richiesta di recesso deve essere allegata la documentazione necessaria a motivarne le cause.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato l'avvio di un controllo in loco a suo carico.

La rinuncia, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate dagli interessi legali (ad esclusione dei casi determinati da cause di forza maggiore di cui al successivo paragrafo).

In assenza di cause di forza maggiore, la rinuncia è ammissibile fino al 70% del contributo concesso. Oltre tale percentuale la rinuncia diviene automaticamente totale.

La rinuncia diventa inoltre totale se la realizzazione effettuata è inferiore al valore finanziario minimo dell'investimento riportato nei bandi.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto ai servizi competenti per l'istruttoria entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato o gli aventi causa, sono in grado di provvedervi.

Nei citati casi di forza maggiore l'agricoltore non è tenuto a restituire quanto percepito a titolo di aiuto – se regolarmente impiegato per la realizzazione degli interventi - o di premio e non si applica alcuna sanzione.

#### **4.3.3.4. Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario**

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.



Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute ai servizi di competenza entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal perfezionamento del subentro, salvo diversa tempistica prevista dai bandi.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

#### **4.3.3.5. Errori palesi o sanabili**

Le domande di aiuto e di pagamento possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi o sanabili.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006 possono essere corretti in qualsiasi momento, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009.

Si considerano sanabili:

- ◆ gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato, ecc.);
- ◆ gli errori dovuti a incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, eventualmente risultanti da verifiche di coerenza (errori aritmetici, discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda, discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa, ecc.).

Non sono considerati errori sanabili la carenza, nelle domande, delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (come previsto dai bandi), ovvero:

- ◆ errata o mancata indicazione del CUAA;
- ◆ mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda;
- ◆ assenza di copia del documento di identità del richiedente;
- ◆ errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- ◆ mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione al SIPA (Servizio Ispettorato Provinciale Agricoltura) competente per territorio, salvo diverse disposizioni previste dai bandi.

## **5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### ***5.1. Ricezione, protocollazione e presa in carico delle domande di aiuto e di pagamento***

Le domande cartacee sono protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sia impossibilitato



ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data di ricezione.

Successivamente il dirigente del Servizio competente a ricevere la domanda provvede a:

- a) assegnare l'istruttoria della domanda;
- b) individuare il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90;
- c) verificare la corretta presa in carico sul portale SIAN.

L'atto di assegnazione della domanda da parte del dirigente del Servizio all'istruttore, corrisponde all'avvio del procedimento ed è comunicato al beneficiario con le seguenti informazioni:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento (misura PSR);
- il responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
- i tempi entro i quali sarà concluso il procedimento istruttorio.

## **5.2. Istruttoria delle domande di aiuto**

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. I documenti di registrazione del controllo sono predisposti dai servizi della direzione regionale.

### **5.2.1. Controllo di ricevibilità della domanda di aiuto**

La verifica della ricevibilità della domanda avviene verificando il rispetto delle condizioni specificate nel bando. In tutti i casi per valutare la ricevibilità della domanda presentata, il soggetto incaricato, dopo avere verificato:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste dai bandi;
- la presenza e la completezza della documentazione obbligatoria presentata, come richiesto dai singoli bandi;

procederà alla definizione del verbale che riporterà in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

Il mancato soddisfacimento delle tre condizioni sopra riportate – fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.3.3.5 - comporta la non ricevibilità della domanda e la sua decadenza, di cui si darà comunicazione al richiedente.

Il controllo della ricevibilità, può avvenire contestualmente al controllo di ammissibilità della domanda di aiuto su documenti predisposti dal servizio della direzione competente. Gli esiti vengono comunicati attraverso la pubblicazione delle graduatorie regionali, degli elenchi delle domande ammissibili, e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, o mediante comunicazione diretta al richiedente, secondo quanto previsto dai bandi.

### **5.2.2. Costituzione del fascicolo dell'operazione**

All'avvio del procedimento amministrativo sarà costituito per ogni domanda presentata, un fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo conterrà:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento medesimo.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy.

### 5.2.3. Controllo di ammissibilità della domanda di aiuto

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono almeno la verifica:

- dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
- della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- della congruità e della ragionevolezza delle spese proposte;
- dell'affidabilità<sup>1</sup> del richiedente;
- altri controlli amministrativi specificatamente richiesti da bando.

Tali controlli si svolgono in due fasi.

In una prima fase, funzionale alla creazione delle graduatorie, viene controllato sulle domande di aiuto il rispetto dei criteri di selezione e si determina la priorità attribuendo - sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e indicati nei bandi - il punteggio di priorità spettante.

### Formulazione delle graduatorie

Le domande sono ordinate in maniera decrescente sulla base del punteggio di priorità assegnato in istruttoria e riportano il contributo richiesto e quello ammissibile a seguito dei controlli amministrativi svolti .

La graduatoria è formata quindi da due elenchi, uno costituito dalle domande che sulla base dei parziali controlli amministrativi fino a questa fase effettuati risultano ammissibili, contenente la individuazione di quelle tra queste ritenute finanziabili, l'altro elenco è invece formato dalle domande che risultano – sempre sulla base degli stessi controlli amministrativi parziali – non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.

La graduatoria regionale formulata come sopra (consultabile anche sul sito della Regione Abruzzo), sarà notificata all'interessato mediante comunicazione personale.

<sup>1</sup> In applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 le domande di aiuto presentate da soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale, sono ritenute inammissibili.



Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il servizio della direzione competente provvederà ad individuare altre forme di pubblicità idonee.

Qualora un richiedente volesse esercitare la facoltà di riesame della propria domanda di aiuto, ha facoltà di presentarne richiesta al servizio di competenza. Le modalità e le tempistiche saranno quelle indicate nei bandi.

A seguito del riesame, i servizi di competenza possono aggiornare gli elenchi dei beneficiari ammissibili e non, procedendo a nuova comunicazione con le medesime modalità già descritte.

Sulla base dei controlli amministrativi sulle domande di aiuto di cui al punto successivo si potranno registrare, rispetto all'importo complessivamente richiesto, economie per rinunce, revoche o non ammissibilità di interventi e/o spese richieste. Tali economie saranno utilizzate, scorrendo la graduatoria, per il finanziamento dei soggetti ammessi ma non finanziati per carenza di fondi. Lo scorrimento della graduatoria potrà essere effettuato anche in una fase successiva, per riutilizzare le economie rilevate durante l'istruttoria delle domande di pagamento derivanti da minori spese a saldo.

Per i beneficiari posizionati utilmente nella graduatoria regionale e nell'ordine riportato dalla stessa, i controlli di ammissibilità procedono tramite:

- ◆ verifica dell'affidabilità del richiedente;
- ◆ il riscontro della coerenza degli interventi proposti con le indicazioni del bando;
- ◆ il controllo della congruità e ragionevolezza delle spese proposte, attraverso la verifica dell'impiego dei prezziari previsti dal bando e attraverso le motivazioni di scelta delle offerte (di almeno tre ditte concorrenti) previste per le opere a preventivo;
- ◆ l'individuazione e la verifica del quadro economico dell'intervento, della percentuale contributiva e del contributo concesso;
- ◆ il rispetto di altre eventuali condizioni previste dai bandi.

In fase d'istruttoria è possibile, se necessario, richiedere direttamente ai richiedenti, eventuale documentazione esplicativa e/o integrativa.

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità vengono comunicati ai richiedenti.

Qualora l'esito dei controlli di cui sopra sia positivo si procede alla concessione del finanziamento nella misura del contributo determinato. Il finanziamento è subordinato alle specifiche prescrizioni inerenti l'istanza.

Qualora l'esito dei controlli fosse negativo o parzialmente positivo i richiedenti possono presentare richiesta di riesame nei termini previsti dai bandi e il servizio competente provvederà al riesame, il cui esito sarà comunicato all'interessato per mezzo raccomandata A/R.

#### **5.2.4. Provvedimento individuale di concessione del finanziamento**

I provvedimenti di concessione saranno adottati a chiusura dell'istruttoria di ammissibilità e dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa.



- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari e di tracciabilità delle spese;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al controllo, al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi e alla valutazione;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività.

La determina di concessione sarà notificata al soggetto beneficiario con le modalità previste dai singoli bandi e restituita dal beneficiario debitamente firmata per accettazione.

Dalla data di notifica della comunicazione di concessione decorreranno i termini per l'esecuzione degli interventi stabiliti dai bandi, salvo diverse disposizioni degli stessi. Il mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori comporta la decadenza dai benefici, come stabilito dalla DGR n. 59 del 8 febbraio 2010 – Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125 relativamente alle misure di investimento..


### **5.3. Verifica dei dati dichiarati dal richiedente**

Sui documenti ricevuti in forma di autocertificazione o di dichiarazione (art. 46 e art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445), viene effettuato il controllo previsto dall'art. 71 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (nel rispetto della L.R. 6 del 1996). Tale controllo viene effettuato nei tempi previsti dai bandi e comunque sempre prima della determinazione della liquidazione del saldo.

### **5.4. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità**

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/2005 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e in particolare all'allegato VI, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:



- a) affiggere una targa informativa per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- b) affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

#### **5.4.1. Operazioni realizzate da privati**

Per gli interventi edili superiori ad un milione di Euro e con contributo pubblico superiore al 50%, è richiesta l'affidamento lavori con gara d'appalto pubblico ai sensi del D. Lgs. del 12/04/2006 n.163.

### **5.5. Istruttoria delle domande di pagamento**

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006, il 100% delle domande di pagamento è sottoposto a controllo amministrativo che riguarda tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

I controlli riguardano tutta la documentazione richiesta nelle disposizioni attuative e nel bando di misura e presentata dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento. In tale fase è possibile, qualora previsto dai bandi, richiedere ai beneficiari, eventuale documentazione esplicativa e/o integrativa.

I controlli amministrativi comprendono anche procedure volte ad evitare irregolari finanziamenti plurimi derivanti da diversi regimi di aiuto nazionali o comunitari o relativi ad altri periodi di programmazione: in presenza di altre fonti di finanziamento, deve essere fatta la verifica che il totale degli aiuti percepiti non superi i massimali fissati.

L'attività di istruttoria delle domande di pagamento (anticipo-acconto-saldo), viene svolta attraverso la compilazione delle relative check list e dei verbali predisposti dai servizi della direzione regionale.

#### **5.5.1. Controlli amministrativi sulle domande di anticipo**

L'importo liquidabile come anticipo è concesso alle condizioni e nei limiti di quanto prevedono i bandi. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo, che deve essere presentata dal beneficiario contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo.

I controlli amministrativi, delle domande di anticipo consistono nella verifica della documentazione richiesta dai bandi, ovvero:

- la domanda di pagamento;
- la polizza fidejussoria (stipulata come previsto nel paragrafo 5.5.2 );
- la dichiarazione di avvenuto inizio di intervento e relativa data.



### **5.5.2. Gestione delle polizze fideiussorie**

Per la gestione delle polizze fideiussorie si fa riferimento al provvedimento AGEA relativo alla procedura per la gestione informatizzata delle garanzie, ovvero circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009 e s.m.i.

### **5.5.3. Controlli amministrativi sulle domande di acconto**

L'importo liquidabile come acconto (o Stato di Avanzamento Lavori – SAL) è direttamente commisurato alle forniture acquisite ed alle opere realizzate (determinata percentualmente in riferimento alla spesa) ed è concesso alle condizioni e nei limiti di quanto prevedono i bandi.

I controlli amministrativi, delle domande di acconto consistono nella verifica:

- della documentazione presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare l'acconto del contributo;
- della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- dell'ammissibilità e dell'eleggibilità delle spese oggetto di domanda;
- della conformità delle realizzazioni con quanto approvato;

### **5.5.4. Controlli amministrativi sulle domande di saldo**

Per le domande di erogazione del saldo finale sono previste le attività di controllo che riguardano tutta la documentazione necessaria per la verifica:

- della realizzazione (anche parziale) delle opere, della fornitura dei prodotti e/o servizi cofinanziati;
- della verifica dell'ammissibilità e dell'eleggibilità delle spese oggetto di domanda;
- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto o di variante;
- della verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo.

### **5.5.5. La visita in situ**

Nell'ambito dei controlli amministrativi, deve essere effettuato anche un sopralluogo, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

Il sopralluogo deve essere effettuato sul 100% dei progetti prima del pagamento del saldo; in caso di una sola visita, essa va effettuata prima del pagamento del saldo finale. Essa consiste in una verifica volta ad accertare l'effettiva realizzazione dell'investimento in maniera conforme al progetto approvato e ad esaminare la contabilità del beneficiario.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e le riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità, sono registrati su apposite check-list e/o verbali, che vengono registrate su portale SIAN e conservate nel fascicolo della corrispondente domanda di aiuto/pagamento.

## **6. CONTROLLI IN LOCO**

### **6.1. Analisi del rischio**

L'analisi del rischio è attuata sulle domande di pagamento da cui estrarre il campione da sottoporre a controllo in loco ed è effettuata da AGEA secondo i parametri adottati a livello

nazionale. Qualora l'Autorità di Gestione riscontri la necessità di implementare parametri specifici regionali, questi saranno comunicati ad AGEA al fine di includere gli stessi nelle procedure di estrazione del campione.

## **6.2. Elementi e modalità del controllo**

Il campione su cui si effettua il controllo, rappresenta almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno civile e almeno il 5% della spesa totale dichiarata per l'intero periodo, in base a quanto disposto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

L'individuazione dell'universo da cui selezionare il campione, le modalità e la tempistica di estrazione sono oggetto di specifiche disposizioni procedurali concordate con AGEA.

I controlli in loco vengono effettuati da personale diverso da quello che ha effettuato i controlli amministrativi, e consistono in una visita in loco per la verifica dell'operazione (da non confondersi con la visita in situ, di cui al paragrafo 5.5.5), nel corso della quale è necessario verificare, ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 o dell'art. 26 del Reg. (CE) n. 65/2011:

- i documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e natura della spesa in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti;
- la conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno o dell'ultima domanda di variante approvata;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore;
- verifica degli impegni e degli obblighi che è possibile controllare al momento della visita.

I sopralluoghi in azienda relativi al controllo in loco, possono essere svolti contestualmente con quelli previsti dal paragrafo 5.5.5, garantendo la separazione delle funzioni in ottemperanza al Reg. (CE) 885/2006.

Tutte le attività di controllo svolte (risultati della verifica, le misure e riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità, ecc.) sono registrate su apposita check-list e/o verbali.

## **7. ESITO DEI CONTROLLI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

### **7.1. Calcolo della spesa ammissibile a seguito dei controlli amministrativi e in loco**

La spesa ammissibile a seguito dei controlli amministrativi e in loco è quella risultante dalle attività descritte nei capitoli precedenti e nelle check list e/o nei verbali redatti per i controlli.

### **7.2. Riduzioni ed esclusioni**

La materia è normata dalla DGR n. 59 del 8 febbraio 2010 e ss.mm. ii.– Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125 relativamente alle misure di investimento.

Per ciascuna misura/azione sono richiamati gli impegni e sono stabilite le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.



### 7.3. Sanzioni

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti:

- in base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;
- in base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- l'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR per importi superiori a 51,65 Euro;
- in base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;
- l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma della Legge 898/86, il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- la procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
  - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
  - la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
  - la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
  - il contestuale invio alla autorità competente, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
  - le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad € 4.000,00, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Nel caso in cui si sono accertate irregolarità per le quali è prevista la comunicazione richiesta dal Reg. (CE) 1848/2006, artt. 3 e 5, le relative schede devono essere trasmesse da AGEA al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, autorità competente per la trasmissione alla Commissione Europea degli elenchi di irregolarità.

#### 7.3.1. Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. L'indebito viene recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n. 1698/2005 e del Reg. (CE) n. 73/2009, previa notificazione della



decisione di recupero, anche per via telematica. Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'AGEA.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e quello della restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

### 7.3.2. Procedura di registrazione debiti

Con delega da parte di AGEA, la Regione opera, in conformità a quanto previsto dalla Circolare Prot. n. 29916/UM n. 36 del 7/11/2008, relativa alla "**Procedura Registrazione Debiti**" (PRD), per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero crediti. Tale procedura è stata adottata, in applicazione della Determinazione dell'Ufficio Monocratico n. 441 del 28 dicembre 2007, al fine di realizzare:

- a) una efficace gestione delle informazioni relative a posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti;
- b) la messa in atto dei flussi informativi nei confronti della Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria.

### 7.3.3. Gestione certificazioni antimafia

In materia di certificazione antimafia si applicano le disposizioni previste dal DPR n. 252 del 3.6.1998.

Tale DPR prevede che per richieste di aiuto per importi complessivi uguali o superiori a 154.937,07 euro, il beneficiario debba presentare all'AGEA o alla Regione che ha assunto delega delle attività istruttorie un certificato antimafia vigente emesso dalla Prefettura di competenza (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

La suindicata certificazione antimafia ha una validità di 180 giorni dalla data del rilascio.

La presenza e la data di rilascio della certificazione vengono acquisite su sistema SIAN. AGEA effettua un controllo informatico prima di procedere al pagamento dell'aiuto.



## 8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

### 8.1. Formazione degli elenchi di liquidazione

Una volta completati i controlli di ammissibilità sulle domande di pagamento, i servizi competenti determinano l'importo da liquidare ed effettuano la chiusura dell'istruttoria. I servizi competenti curano l'acquisizione sul sistema SIAN delle informazioni relative alla chiusura dell'istruttoria.

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale, dopo essere state sottoposte alla procedura di autorizzazione. Tale procedura prevede diversi livelli di controllo e viene eseguita dai funzionari revisori della Regione (di primo e secondo livello ove previsto dalla Regione) e dai responsabili dell'autorizzazione al pagamento.

### 8.2. La procedura di gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento

La procedura attuata è quella descritta nel Manuale di AGEA, in corso di validità.

## 9. CONTROLLI EX-POST

Controlli ex Post (Reg. (CE) n. 1975 della Commissione del 07/12/2006 art. 30 e s.m.i; Reg. (CE) n.65 della Commissione del 27/01/2011).

L'attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuato dal AGEA. L'Autorità di Gestione comunicherà ad AGEA eventuali criteri aggiuntivi.

La ditta beneficiaria, se rientra nel campione di almeno il 2% delle richieste beneficiarie dei provvedimenti di concessione, è sottoposta al controllo ex post mediante il quale si accerterà il mantenimento degli impegni assunti. I controlli sul 2% del campione saranno effettuati da personale diverso da quello che ha preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento, e saranno eseguiti per almeno 5 anni per gli investimenti relativi a impianti, macchine e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento

L'eventuale esito negativo del controllo ex post comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni", e alle disposizioni indicate nei bandi.

### 9.1. Analisi del rischio



L'analisi del rischio è attuata sulle domande di pagamento da cui estrarre il campione da sottoporre a controllo ex post ed è effettuata da AGEA secondo i parametri adottati a livello nazionale. Qualora l'Autorità di Gestione riscontri la necessità di implementare parametri specifici regionali, questi saranno comunicati ad AGEA al fine di includere gli stessi nelle procedure di estrazione del campione.

### 9.2. Elementi e modalità del controllo

Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:

- a. verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;



- b. verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
- c. garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno il 2% della spesa pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile.»;

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

### **9.3. Esito del controllo ed applicazione riduzioni e/o osservazioni delle domande di pagamento**

Se nel corso dei controlli (amministrativi, in situ, in loco) si verificheranno le condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate nelle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applicherà quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e s.m.i.

## **10. RICORSI**

La presentazione di ricorsi contro l'esito di fasi procedurali è sempre possibile.

Avverso le notifiche dell'esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:

- a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

In conformità alla determinazione del D.M. 20/12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, "ogni controversia relativa a validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alle procedure conciliative in conformità alla determinazione del D.M. 20/12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

## **12. MONITORAGGIO**

I Responsabili di Misura provvedono a fornire al Servizio responsabile del Monitoraggio, le informazioni necessarie ad alimentare il sistema di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento agli indicatori individuati per singola Misura, parimenti forniscono i dati di monitoraggio per il controllo in loco ed ex-post.

## **13. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

L'art. 71 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello di Stato Membro.

Sulla base di quanto disposto dal citato regolamento, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha redatto le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese dei programmi di sviluppo rurale e degli interventi analoghi".



In attuazione della citata disposizione regolamentare e sulla base delle Linee guida ministeriali che costituiscono il quadro di riferimento, l'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2007-2013, in quanto responsabile della gestione del Programma è chiamata a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari, declinando le disposizioni generali in funzione delle scelte di programmazione adottate sul territorio regionale.

A tal fine è stato predisposto il documento "Disposizioni regionali per l'ammissibilità delle spese cofinanziate nell'ambito del PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo" che stabilisce una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale nel rispetto dei principi definiti nell'ambito delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

## 14. NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

### 14.1. *Modalità di pagamento*

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) **Bonifico o ricevuta bancaria (RIBA).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la RIBA o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) **Assegno.** Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data



della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio.

Per assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili, è necessario indicare nelle causali relative ai pagamenti e nelle registrazioni contabili il riferimento al PSR e alla relativa misura pertinente.

Per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", così come modificato dal Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010, con particolare riferimento all'articolo n. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

#### **14.2. Decorrenza per l'ammissibilità delle spese**

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, e quelle effettuate ai sensi della domanda di preadesione (qualora prevista dai bandi), nella modalità e tempistica prevista dai bandi.

Per investimenti materiali relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione delle fatture di saldo ed alla dichiarazione di fine lavori.

Per gli investimenti immateriali e gli acquisti di macchine ed attrezzature, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.

#### **14.3. Tempi di esecuzione**

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 6 mesi per gli investimenti relativi a macchine e attrezzature e in 18 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie analoghe, fatte salve specifiche indicazioni previste dai bandi. Tali termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale. Il mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori comporta la decadenza dai benefici, come stabilito dalla DGR n. 59 del 8 febbraio 2010 e ss.mm. ii.- Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125 relativamente alle misure di investimento.

#### **14.4. Parziale esecuzione dei lavori**

Qualora fosse realizzato parzialmente, l'intervento può essere liquidato a condizione che sia organico e funzionale per le attività dell'azienda.

La parziale esecuzione dei lavori, se soddisfa alla condizione di organicità e funzionalità di quanto realizzato, viene considerata come rinuncia parziale, cui si rimanda.

La presente copia, con

posta di n. 31 facciate,

è conforme all'originale.

Pescara, li 22 LUG. 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Franco LA CIVITA



